

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI TRISSINO

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI IN COMUNE DI TRISSINO (VI)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA

Elaborato

R05

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Data emissione

Luglio 2015

Scala

I Progettisti



Studio di Ingegneria
ing. FAGGION DORIANO
geom. ZULPO SILVANO
Via Stazione 56 int. 8 - 36070 Trissino (Vi) Italia
Tel. 0445 490491 (2 linee r.a.) Fax. 0445 498840
e-mail: info@faggionzulpo.it



DOLOMITI STUDIO
dott.ssa CENTOMO CLAUDIA, ing. DAL PEZZO MARCO
collaboratore dott. KLAUDATOS CARLO
Piazza Dolomiti 8 A - 36076 Recoaro Terme (Vi) Italia
Tel/fax 0445 780229
e-mail: info@dolomitistudio.it

Il Committente

Ditta F.B.P.
di Turcato Francesco & Figli SNC
Via Vicenza - 36070 Trissino (VI)
Tel. 0445 491390 Fax 0445 498721
Part. IVA: 02430610242
Reg. Imp. 31282 VI 116
R.E.A. 230345

INDICE

1	INTRODUZIONE	2
2	DEFINIZIONI E PARAMETRI.....	3
3	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	5
3.1	RIFIUTI CONFERIBILI	5
3.2	MODALITÀ DI CONFERIMENTO	5
3.3	ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO	6
3.4	DEPOSITO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI E DELLE MPS	7
3.5	GESTIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
4	CONCLUSIONI.....	9

1 INTRODUZIONE

Il presente Piano di Gestione Operativa (di seguito PGO) viene redatto in quanto elaborato tecnico richiesto ai fini della domanda di autorizzazione per l'esercizio di un impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti nella Regione Veneto in procedura ordinaria, ai sensi degli artt. 208-210 del D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.V. n. 3/2000 – D.G.R.V. n. 2966/2006 e ss.mm.ii..

L'impianto per il quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione è della **ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** avente sede legale in Via Vicenza, 28 e dell'impianto in Via della Stampa, a Trissino (VI).

Il presente documento è stato redatto al fine di avere un riferimento utile alla definizione ed il controllo dei rifiuti ammissibili nell'impianto e definisce le modalità delle verifiche di ammissibilità nonché la documentazione da redigere per una corretta gestione delle operazioni:

- A) saranno definite le modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto;
- B) sarà definita una procedura per l'accettazione del materiale in ingresso;
- C) sarà definita l'organizzazione degli spazi per il deposito, lo stoccaggio e la lavorazione del materiale;
- D) sarà definita la gestione ed il controllo di tutta la documentazione necessaria.

Si precisa che saranno ammessi al recupero solamente quei rifiuti, definiti dallo specifico codice CER, per i quali si otterrà l'autorizzazione.

2 DEFINIZIONI E PARAMETRI

Il Decreto Ministeriale n. 5/1998, e il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., definiscono:

Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.

Deposito rifiuti: apposita area individuata all'interno o all'esterno dello stabilimento, al coperto e su superficie pavimentata, in cui vengono collocati e debitamente segnalati i rifiuti prodotti dalla azienda.

Deposito temporaneo: raggruppamento di rifiuti che l'azienda effettua, per tipologie omogenee, prima della loro raccolta da parte di un soggetto terzo autorizzato. Il deposito temporaneo di rifiuti rispetta le seguenti regole:

- i rifiuti pericolosi vengono avviati al recupero o allo smaltimento con frequenza circa bimestrale;
- i rifiuti non pericolosi vengono avviati al recupero o allo smaltimento con frequenza circa bimestrale.

Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (e in base all'art. 181-bis, introdotto dal "correttivo" del D.Lgs. n. 4/2008). In base all'art. 181-bis, introdotto dal succitato Decreto Legislativo, le materie prime secondarie (e le sostanze e i prodotti secondari) saranno definite ed individuate con apposito decreto ministeriale nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- siano precisati i criteri di qualità ambientale i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie
- per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. (art. 181-bis, comma 1).

Recupero di materia: A) Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

B) I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti, individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.

C) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Messa in riserva: La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1 e 2 del D.M. n. 5 del 5 febbraio 1998 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33, del D.Lgs del 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto,
- i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Campionamento ed analisi:

- Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati dal CNR-IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del gennaio 1985, in quanto applicabili.
- Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** svolge attività di autotrasporto e movimentazione terra. Con la presente pratica si è a richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di recupero di materiale inerte derivante dai lavori edili di demolizione che la ditta stessa esegue ed eseguirà nel futuro. Presso il capannone sito in Via della Stampa a Trissino (VI) sarà effettuato il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall'attività di demolizione edile ottenendo così MPS riutilizzabile nel processo produttivo.

3.1 RIFIUTI CONFERIBILI

L'autorizzazione al trattamento dei rifiuti si riferisce alle seguenti categorie di materiali e relativi codici CER:

n.	Descrizione	Cod. CER	Attività
1	Cemento	17 01 01	R5, R13
2	Mattoni	17 01 02	R5, R13
3	Mattonelle e ceramiche	17 01 03	R5, R13
4	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07	R5, R13

Secondo quanto dettato dal D.M. 5 febbraio 1998 e s. m. e i. (Allegati 1 sub allegato 1), in cui sono stati individuati tutti i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, si sono elencate di seguito le attività di recupero previste nel nostro specifico caso:

7. Rifiuti ceramici e inerti

7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

La ditta **F.B.P. di Turcato Francesco & Figli** è già in possesso dell'autorizzazione in via definitiva di n. 1 impianto mobile di recupero di rifiuti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2738 del settembre 2005 (BUR n. 98 del 18/10/2005).

3.2 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Il capannone della ditta F.B.P. di Turcato Francesco e Figli si trova in via della Stampa in Comune di Trissino così come localizzato in Figura 3-1. Si può notare come l'impianto sia facilmente raggiungibile da ogni tipo di mezzo compresi gli automezzi pesanti che saranno utilizzati dalla ditta stessa per il trasporto del materiale all'interno del futuro impianto.

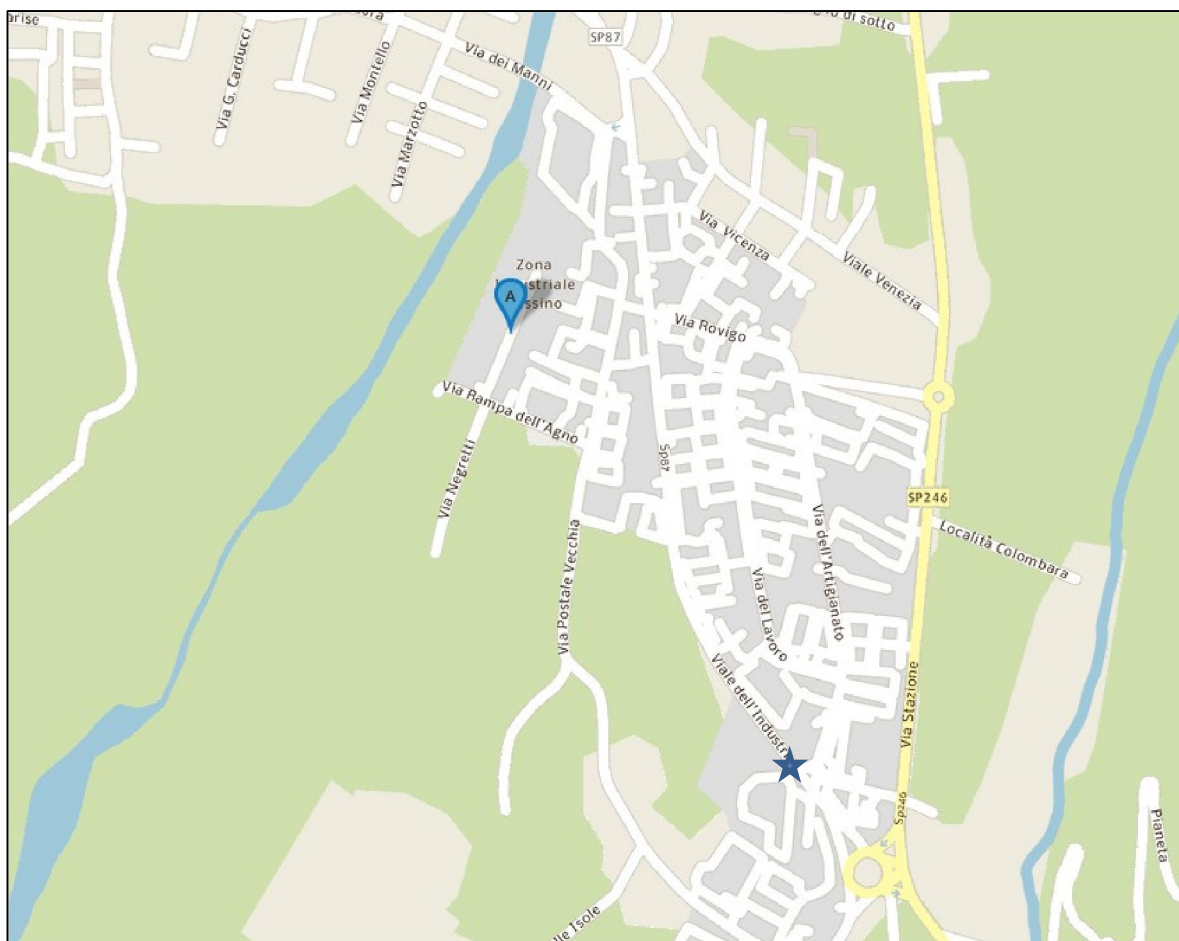


Figura 3-1 – Stradario con ubicazione dell'impianto di recupero rifiuti inerti

I rifiuti saranno, in genere, conferiti all'impianto tramite automezzi di proprietà della ditta F.B.P. stessa. Qualora si riscontri la necessità di utilizzare mezzi diversi o di accogliere materiale da altre ditte terze si farà uso della pesa privata sita in Viale dell'Industria a circa 1 Km dalla ditta stessa (★).

In ogni caso all'accesso di ogni automezzo saranno controllati ed opportunamente archiviati tutti i documenti di trasporto così come previsti da normativa vigente.

3.3 ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO

Per l'attività di recupero rifiuti inerti che si intende attivare presso il capannone di via della Stampa a Trissino (VI), la ditta F.B.P. intende organizzarsi con l'apertura in sito dell'ufficio tecnico in cui sarà presente il personale addetto alla gestione dell'impianto stesso.

I rifiuti che si tratteranno, così come già precedentemente accennato, sono RIFIUTI CERAMICI ED INERTI definiti come *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"*.

Si tratta di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività di demolizione della stessa ditta F.B.P..

Per ogni conferimento la ditta produrrà una *scheda descrittiva* in cui saranno contenute tutte le informazioni utili all'individuazione del materiale in entrata:

- quantità di rifiuto;
- tipologia di rifiuto;
- qualità del rifiuto;

- sito di produzione;
- processo produttivo che ha dato origine al rifiuto.

Durante le operazioni di accettazione, ma anche durante le successive fasi di conferimento e deposito, saranno previsti dei controlli da parte del personale che si possono riassumere in:

- controlli visivi: il responsabile, opportunamente formato, effettuerà un opportuno controllo visivo del materiale in entrata e ne darà prova mediante compilazione di apposito modello di ispezione. Il materiale sarà controllato in primis sul mezzo ma dovrà essere controllato anche dopo la successiva fase di scarico al fine di poterne riscontrare eventuali anomalie prima del processo di recupero.
- **caratterizzazioni e analisi dei rifiuti:** secondo quanto dettato dalla D.G.R.V. n. 1792/1998 e dal D.M. n. 5/1998, ogni tipologia di rifiuto in ingresso all'impianto dovrà essere accompagnata da apposita caratterizzazione analitica. Ciò indicherà la conformità o meno del rifiuto rispetto le prescrizioni e le condizioni di esercizio specifiche dell'impianto autorizzato. Ogni analisi sarà conservata presso gli uffici dell'impianto di recupero in modo che siano disponibili alle autorità di vigilanza e controllo.
- **verifiche di conformità:** sono previste verifiche di conformità che saranno svolte sul rifiuto in stoccaggio.

3.4 DEPOSITO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI E DELLE MPS

Una volta accettati i rifiuti vengono scaricati e stoccati all'interno del capannone nell'apposita area destinata ad ospitare i rifiuti in ingresso. Siccome la tipologia di rifiuti accettata è solamente una (materiale inerte da demolizione), sarà predisposta un'unica area in cui si faranno scaricare i camion così da formare un unico cumulo, su pavimentazione in cemento liscio, prima di passare lo stesso materiale al frantoio per le operazioni di macinazione e produzione della MPS.

Le MPS, una volta prodotte, saranno stoccate nell'apposita area localizzata in prossimità dell'uscita del frantoio così come indicati dagli appositi elaborati cartografici.

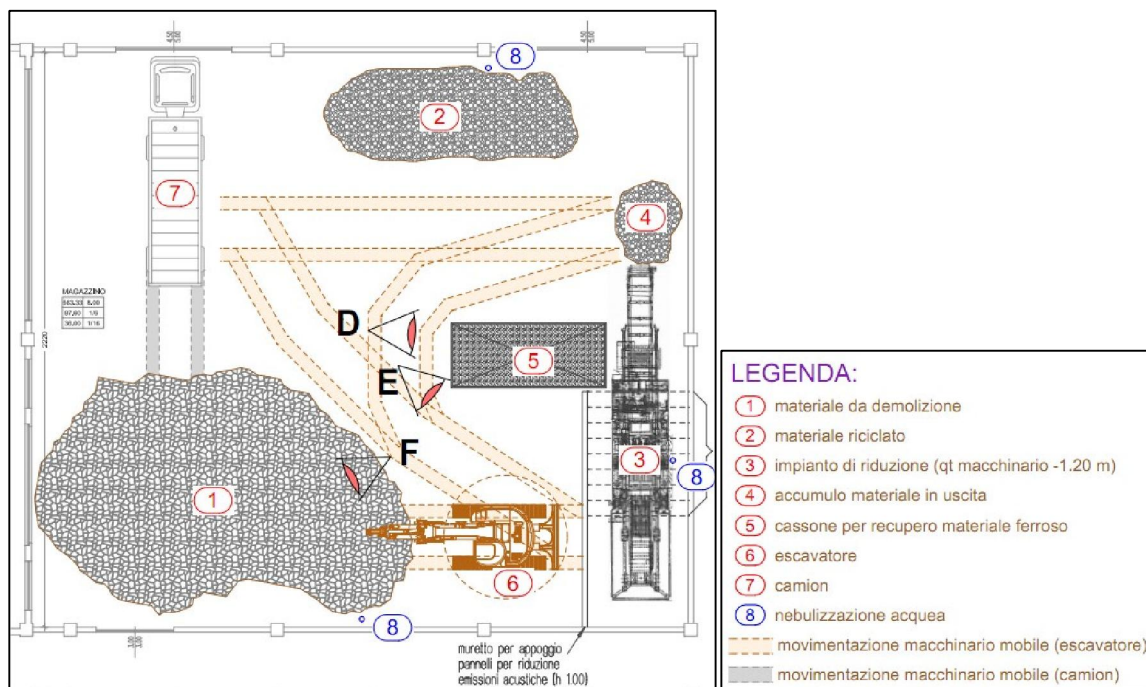
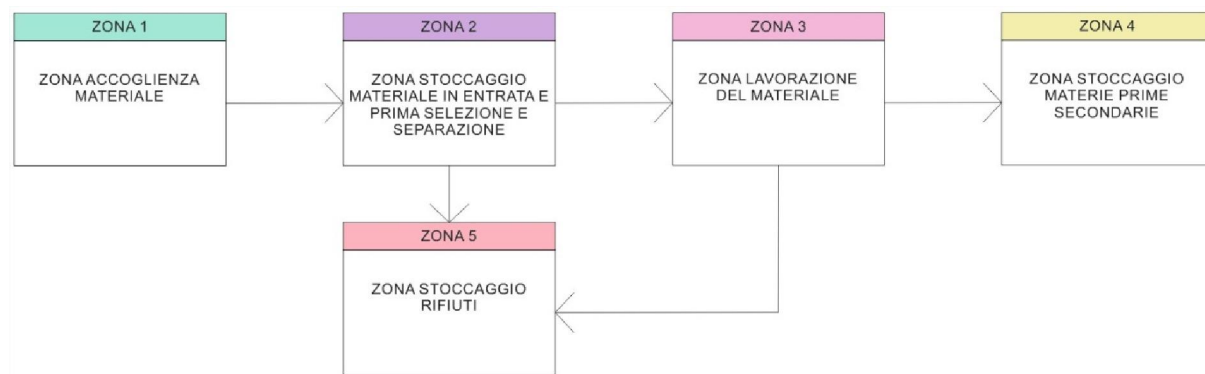


Figura 3-2 – Estratto progettuale

Si riporta di seguito lo schema che si intende seguire nella gestione dell'impianto di recupero in via di approvazione. Come si nota dallo schema seguente sarà predisposta un'area in cui saranno conferiti eventuali rifiuti non compatibili con le lavorazioni di recupero.



3.5 GESTIONE E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

La normativa vigente in materia prevede che tutti gli impianti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico. Su questo registro dovranno essere annotate tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Il registro sarà compilato dalla ditta F.B.P. intestataria dell'autorizzazione all'esercizio, e sarà integrato con i dati identificativi dei trasportatori di ciascun carico dei rifiuti. Il registro sarà conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione eseguita ed al termine dell'attività sarà consegnato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Come detta la normativa vigente, le varie annotazioni sul registro dovranno essere effettuate entro i due giorni lavorativi successivi alla presa in carico dei rifiuti per i rifiuti in ingresso ed entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per i rifiuti in uscita.

I registri vanno conservati presso l'impianto insieme ai formulari per il trasporto dei rifiuti per le tipologie soggette.

4 CONCLUSIONI

In definitiva, ai fini di una gestione operativa ottimale, per i rifiuti inerti trattati dall'impianto in questione, la ditta F.B.P. dovrà provvedere a registrare e detenere, per un adeguato periodo di tempo, almeno le seguenti informazioni:

- tipologie e quantità di rifiuti trattati;
- registri di carico e scarico;
- formulari di identificazione dei rifiuti;
- registro delle analisi;
- documentazione tecnica;
- registro antincendio;
- registro di manutenzione;
- documentazione amministrativa.

Anche per ciò che riguarda le MPS verranno eseguite, con campionamento ordinario o casuale, analisi chimiche di caratterizzazione per appurare la conformità a quanto dichiarato dal conferente. Ciò appurerà l'eventuale presenza di particolari sostanze e/o inquinanti che ne precluda il riutilizzo e ne obblighi il successivo trattamento come rifiuto.